

8.2.16.3.3. 21.3 Eccezionale aiuto temporaneo al settore della trasformazione dei prodotti floricoli particolarmente colpito dalla crisi COVID-19

Sottomisura:

8.2.16.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Il settore del florovivaismo riveste a tutt'oggi una grande importanza nell'ambito del panorama agricolo italiano, risulta essere un settore sano che da solo vale un terzo del fatturato agricolo toscano e il 5% del Pil agricolo nazionale. La sua crescita negli anni è stata determinata dal particolare dinamismo che caratterizza il comparto e dalla sua capacità di evoluzione in modo proporzionale alla crescita delle diverse economie internazionali, al continuo adeguamento tecnologico, alla scelta di investire in nuove tecniche di produzione ed alla particolare attenzione all'evoluzione estetico-qualitativa della domanda. Le regioni più vocate per i fiori recisi e le fronde sono la Liguria, la Toscana, il Lazio, la Campania, la Puglia e la Sicilia. Il florovivaismo toscano grazie alla notevole varietà offerta può soddisfare una domanda estremamente diversificata del consumatore. La Toscana infatti con il 15% della produzione lorda vendibile (plv) florovivaistica nazionale, risulta dunque essere la prima regione d'Italia per la produzione complessiva di fiori e piante ornamentali, e il florovivaismo rappresenta circa il 30% della plv dell'intero settore agricolo regionale. Il settore da solo vale 900 milioni di euro l'anno con 3.313 imprese e che con soli 6.500 ettari (lo 0,9% della Superficie agricola utilizzabile regionale) vale un terzo del fatturato agricolo di tutta la Toscana. Dai dati risultanti dal piano colturale grafico gestito da ARTEA risulta che le imprese operanti nel settore floricolo in Toscana sono circa 1.200, mentre la superficie destinata al florovivaismo risulta di circa ettari 2.132. La realtà florovivaistica toscana odierna ha riunito tutte le sue componenti essenziali in due distretti rurali riconosciuti ufficialmente dalla Regione Toscana con legge regionale: il distretto vivaistico ornamentale di Pistoia e il distretto floricolo interprovinciale Lucca-Pistoia.

Il settore floricolo della Toscana è stato investito dalle gravi problematiche derivanti dalla necessità di affrontare l'emergenza Covid 19, in particolare per le disposizioni riguardanti le forti limitazioni alla circolazione delle persone che hanno decretato un fermo dei mercati ed una interruzione quasi totale delle vendite con danni enormi per l'intero comparto, anche della trasformazione. Le diverse produzioni del settore (piante in vaso, fiori recisi, piante annuali ecc.) non sono beni primari e pertanto, direttamente o indirettamente, hanno subito la sostanziale chiusura dei punti vendita e dei possibili sbocchi di mercato, con perdite sostanziali anche per le fasi successive di trasformazione. Oltre alle perdite sul mercato interno si sono andate ad aggiungere, col progredire della pandemia a livello mondiale, misure analoghe da parte dei principali Paesi di sbocco delle esportazioni (Europa, Nord America, Medio ed Estremo Oriente) che hanno pesantemente aggravato la situazione. Inoltre, a differenza degli altri comparti agroalimentari, la floricoltura può beneficiare solo in misura parziale dei sussidi e delle integrazioni della Politica Agricola Comune. Questa situazione di crisi si è manifestata proprio nel periodo dell'anno nel quale si concentrano le maggiori fasi di produzione, vendita e trasformazione (fine inverno – inizio primavera), con un blocco della filiera che ha colpito – di conseguenza - in maniera significativa anche i trasformatori floricoli.

La Legge regionale n. 28 del 5 maggio 2020 “Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022”, art. 9 “Interventi urgenti per il sostegno del settore floricolo e del settore ovi-caprino”, prevede un sostegno alla produzione, mentre la sottomisura in oggetto prevede il sostegno alla trasformazione, al fine di completare gli interventi a sostegno dell'intera filiera.

Al fine dunque di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera floricola destinata alla trasformazione, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a

sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

La tipologia di operazione si inserisce nell'ambito della focus area 3A.

8.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle PMI beneficiarie.

8.2.16.3.3.3. Collegamenti con altre normative

L.R. 28 del 5 maggio 2020 “Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022”, art. 9 “Interventi urgenti per il sostegno del settore floricolo e del settore ovi-caprino”.

8.2.16.3.3.4. Beneficiari

PMI che operano nel settore della trasformazione dei prodotti floricoli con sede operativa in Toscana e che non sono produttori primari.

8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 8.

8.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1, ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

- a. Il sostegno è concesso alle PMI che operano in attività di trasformazione dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato appartenenti al settore di intervento “prodotti della floricoltura”, che non operano nella produzione primaria.
- b. Il beneficiario deve essere in attività, ovvero non deve aver cessato l'attività al momento della presentazione della domanda di sostegno.

8.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle imprese colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non vengono fissati criteri di selezione, pertanto tale sottomisura beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.16.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo del sostegno erogabile, una tantum, non supera 50.000 EUR per PMI. Nel caso in cui la dotazione finanziaria fosse inferiore alla richiesta verrà effettuata una riduzione proporzionale del sostegno per finanziare tutte le domande pervenute. Il contributo erogato non potrà comunque essere superiore alla perdita di fatturato subita nel periodo marzo-aprile 2020 in confronto al medesimo periodo del 2019.

8.2.16.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione.

Le considerazioni in termini di perdita di fatturato e crisi del settore a seguito dell'emergenza, esposte per i settori di cui alle sottomisure 21.1 e 21.2, hanno sostanzialmente validità anche per il settore della trasformazione floricola. Anche per la sottomisura 21.3 il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso, tenuto conto che sarà possibile controllare le condizioni di ammissibilità attraverso la verifica di banche dati amministrative.

In ogni caso il contributo erogato non potrà comunque essere superiore alla perdita di fatturato subita.

Infine non si rileva rischio di sovra-compensazione neanche con gli interventi regionali messi in campo, realizzati in chiave anti-Covid19. La Legge regionale n. 28 del 5 maggio 2020 "Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022", art. 9 "Interventi urgenti per il sostegno del settore floricolo e del settore ovi-caprino", prevede infatti un sostegno alla produzione o un indennizzo per maggiori costi per la stagionatura dei formaggi DOP del settore ovicaprino, mentre le due sottomisure sopra richiamate prevedono il sostegno alla trasformazione e non alla produzione primaria.

8.2.16.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio di errore. Il contributo erogato non potrà comunque essere superiore alla perdita di fatturato

subita.

8.2.16.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra-compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

8.2.16.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo è erogato sulla base di quanto previsto al par. 8, quindi su base forfettaria e in base alla reale perdita di fatturato subita nei periodi indicati, fino ad un massimo di 50.000,00 euro ad impresa beneficiaria e non sono previsti criteri di priorità.

A seguito della presentazione delle domande complessive, qualora le risorse dovessero risultare insufficienti, l'ammontare della sovvenzione potrà essere diminuito proporzionalmente all'entità delle risorse disponibili, secondo un principio di solidarietà, al fine di riconoscere un aiuto a tutte le imprese la cui domanda risulti ammissibile.

8.2.16.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione.

Con riferimento alla misura 21.1, non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali realizzati in chiave anti-Covid19. I provvedimenti nazionali non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

Si è comunque valutato il rischio di sovra-compensazione sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA, il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore ai 23.615 agriturismo censiti in Italia si stima una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 5.000/7.000 euro erogabili con la presente misura. Il che è un

ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione. Per quanto riguarda la cumulabilità, con riferimento alla M21.1, al momento della concessione, l'aiuto alla singola azienda sarà registrato sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA). L'aiuto registrato andrà dunque a sommarsi a tutti gli eventuali altri aiuti concessi alla stessa azienda, garantendo così il rispetto del massimale previsto dalla normativa vigente e il rispetto delle regole di non cumulabilità.

Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso, tenuto conto che sarà possibile controllare le condizioni di ammissibilità in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

Si precisa che con il D.M 3 giugno 2014 è stato istituito il repertorio nazionale dell'agriturismo che raccoglie le informazioni riferite a tutte le aziende autorizzate a norma di legge all'esercizio dell'attività agrituristica sul territorio nazionale e le cui informazioni sono fornite ed aggiornate attraverso le comunicazioni delle Regioni e Province Autonome al MIPAAF. La Regione Toscana al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 28 "Archivio regionale delle aziende agrituristiche" e dall'art. 22-quinquies "Elenco delle fattorie didattiche" della l.r. 30/2003, nonché rispondere a quanto richiesto dal D.M. sopracitato, ha attivato uno scambio dati tra la piattaforma informatica dell'organismo pagatore regionale di Artea (competente per la parte relativa al fascicolo Aziendale Agricolo istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende, nonché competente se ricorre il caso per il ricevimento della DUA Agrituristica finalizzata alla dimostrazione della principalità dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica) e la piattaforma informatica dei SUAP delle amministrazioni comunali regionali (competenti al ricevimento della Segnalazione Certificata Inizio Attività Agrituristica e le relative variazioni), finalizzato alla raccolta dati per la tenuta dell'elenco regionale delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche. Gli elenchi generati dall'interscambio dati sono tenuti da ARTEA e saranno utilizzati per il controllo amministrativo dei soggetti beneficiari.

Al 100% dei controlli amministrativi verrà comunque affiancata una verifica a campione sulle domande presentate. La verifica sarà aumentata qualora i controlli rilevino inadempienze significative.

In relazione al settore lattiero caseario, in base alle rilevazioni condotte a livello nazionale, nei mesi di marzo-maggio si stima una riduzione del fatturato del settore pari a 400 milioni di euro (fonte Assolatte). Rapportando tale valore al numero complessivo delle imprese del settore lattiero caseario (fonte ISTAT) che risultano pari a circa 3400, si stima una perdita di fatturato di circa 120.000 euro ad azienda. Anche per questo settore pur trattandosi di dati generali il valore stimato della perdita di fatturato si attesta su un ordine di grandezza superiore rispetto al massimale di aiuto erogabile per impresa pari a euro 50.000,00 previsto dalla misura. Il che è un ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione. Il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso, tenuto conto che sarà possibile controllare le condizioni di ammissibilità attraverso la verifica di banche dati amministrative.

Le sopra esposte considerazioni in termini di perdita di fatturato e crisi del settore a seguito dell'emergenza, hanno sostanzialmente validità anche per il settore della trasformazione floricola. Anche per la sottomisura 21.3 il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso, tenuto conto che sarà possibile controllare le condizioni di ammissibilità attraverso la verifica di banche dati amministrative.

In ogni caso, per le sottomisure 21.2 e 21.3, il contributo erogato non potrà comunque essere superiore alla

perdita di fatturato subita.

Infine, con riferimento alle sottomisure 21.2 e 21.3 non si rileva rischio di sovra-compensazione neanche con gli interventi regionali messi in campo, realizzati in chiave anti-Covid19. La Legge regionale n. 28 del 5 maggio 2020 “Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022”, art. 9 “Interventi urgenti per il sostegno del settore floricolo e del settore ovi-caprino”, prevede infatti un sostegno alla produzione o un indennizzo per maggiori costi per la stagionatura dei formaggi DOP del settore ovicaprino, mentre le due sottomisure sopra richiamate prevedono il sostegno alla trasformazione e non alla produzione primaria.

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio di errore. Per i settori lattiero caseario e della trasformazione floricola il contributo erogato non potrà comunque essere superiore alla perdita di fatturato subita.

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra-compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con riferimento alla sottomisura 21.1 l'importo del sostegno è erogato in base alla tipologia e alla numerosità dei servizi offerti dalle aziende agricole, come previsto al paragrafo 8. La determinazione dei servizi è oggettivamente riscontrabile dalle banche dati sopra citate. Le aziende, inoltre, non subiscono discriminazioni nella determinazione del livello del pagamento poiché la metodologia adottata riflette il cash flow atteso dalle aziende e la rispettiva struttura dei costi fissi.

Con riferimento alle sottomisure 21.2 e 21.3 l'importo è erogato sulla base di quanto previsto al par. 8, quindi su base forfettaria e in base alla reale perdita di fatturato subita nei periodi indicati, fino ad un massimo di 50.000,00 euro ad impresa beneficiaria e non sono previsti criteri di priorità.

A seguito della presentazione delle domande complessive, qualora le risorse dovessero risultare insufficienti, l'ammontare della sovvenzione potrà essere diminuito proporzionalmente all'entità delle risorse disponibili, secondo un principio di solidarietà, al fine di riconoscere un aiuto a tutte le imprese la cui domanda risulti ammissibile.

--

8.2.16.6. *Informazioni specifiche della misura*

8.2.16.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Non pertinente
